



Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

9 MAG 2019

ORDINANZA N° 162 DEL

OGGETTO

Ordinanza-Ingunzione di pagamento: verbale 25.02.2019 elevato da personale dipendente dal Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì per violazione artt. 9, 17bis/1 e 221bis/2 TULPS, art. 219 Regolamento TULPS-

IL DIRIGENTE DELLA P.M.

Premesso che con verbale di accertamento di cui all'oggetto personale dipendente dal Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì ha accertato nei confronti della "**persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE**" la violazione degli artt. 9, 17bis/1 e 221bis/2 TULPS e dell'art. 219 Regolamento TULPS, in quanto lo stesso, munito di autorizzazione di commercio elettronico di auto usate, con Scia presentata al Comune di Canicattì in data 09.11.2018 prot. n. 46630, gestiva attività di rivendita di auto usate a posto fisso senza la prescritta licenza, in quanto faceva uso di locali siti in Canicattì in via Carlo Alberto n. 218/220 e perché nell'esercitare l'attività di compravendita di auto usate non teneva in ordine il registro dell'attività giornaliera, nella fattispecie lasciava spazi in bianco per le registrazioni, e le registrazioni erano scritte a matita e non con penna ad inchiostro indelebile;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione/notificazione degli atti (avvenuta in data 25.02.2019);

Considerato che non è stata data prova dell'avvenuto pagamento in misura ridotta entro i termini e nei modi previsti dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 8come risulta da comunicazione del Distaccamento Polizia di Stato di Canicattì prot. n. 228/200 P.G. del 30.04.2019);

Tenuto conto - ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere - dei criteri posti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 quali risultano dagli atti d'ufficio, sembra equamente rapportata alla gravità del fatto e alle relative circostanze determinare - per le violazioni in esame - la sanzione amministrativa pecuniaria in € 1.390,00 (di cui € 1072,00 per la violazione degli artt. 9 e 17bis/2 TULPS e € 318,00 per la violazione degli artt. 219 Reg. TULPS e 221bis/2 TULPS);

Visto l'art. 12, comma 9 della L.R. n. 28 del 1999 e l'art. 9 del D.A. n. 597 del 15.12.2011;

Visti altresì:

la legge n° 689/1981;

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n° 165/2001;

Preso atto che la competenza ad adottare il presente atto risulta essere in capo al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000 e dell'art. 45 del D. Lgs. n°80 del 31/03/1998;

ORDINA

alla **"persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE"** di pagare la somma di € 1400,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione degli artt. 9, 17bis/1 e 221bis/2 TULPS e dell'art. 219 Regolamento TULPS

INGIUNGE

alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 1400,00 di cui:

- € 1390,00 per sanzione amministrativa;
- € 10, per spese di notifica;

mediante modello F23 riportando le seguenti indicazioni:

Ufficio Ente: 3AG – Causale: sanzione amministrativa e gli estremi (numero e data) della presente ingiunzione – Cod. Tributo 741T.

Si avverte che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata o trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Canicattì, quale prova dell'avvenuto pagamento e che in mancanza sarà dato corso alla procedura di esecuzione forzata di riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- Al Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì;
- Alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione.

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Nicosia dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Agrigento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11.1981 n° 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205);

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Elisa NICOSIA

Il Dirigente-Comandante
Dott. Angelo LICATA